

IN BREVE:

1. In scadenza l'adesione al CPB 2025-2026;
2. CPB e holding operative: chiariti i criteri di calcolo per la base imponibile IRAP;
3. Assegnazione beni ai soci o cessione agevolata entro il 30 settembre 2025;
4. Polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025;
5. Soggetta ad IVA la cessione del marchio e dei relativi diritti IP;
6. Reverse charge logistica: il modello per l'opzione IVA transitoria e il software "ReverseChargeLogistica";
7. Sostegno all'acquisto di veicoli elettrici per privati e microimprese;
8. NASpI e regime impatriati: l'Agenzia delle Entrate esclude l'agevolazione fiscale;
9. No ai benefici prima casa per il nuovo acquisto se c'è comproprietà con il coniuge.

APPROFONDIMENTO:

Adesione e revoca al CPB 2025-2026: scadenze e modalità.

IN BREVE

1. In scadenza l'adesione al CPB 2025-2026

Il concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento che permette a imprese e professionisti di concordare preventivamente i redditi e il valore della produzione netta da tassare per un biennio. Questa è una scelta facoltativa che si basa su dati previsionali, e può portare sia a benefici che a rischi. Il CPB garantisce una maggiore certezza fiscale, "bloccando" la pretesa del Fisco sui redditi concordati, indipendentemente dai risultati effettivi.

Le nuove regole, in vigore dal 1° gennaio 2025, si applicano al biennio 2025-2026. L'adesione, da comunicare entro il 30 settembre, è riservata ai soggetti che applicano gli ISA, mentre i **contribuenti in regime forfetario** sono definitivamente **esclusi a partire dal 2025**.

Vedi l'Approfondimento

2. CPB e holding operative: chiariti i criteri di calcolo per la base imponibile IRAP

Agenzia delle Entrate, FAQ IRAP 2025

L'Agenzia delle Entrate ha risolto un dubbio interpretativo per le holding industriali che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB). Con una FAQ del 3 settembre 2025, è stato precisato

infatti che per il calcolo della base imponibile IRAP ai fini del CPB, queste società devono fare riferimento solo alle regole dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, **escludendo** quindi **gli interessi attivi e passivi** che, nella determinazione ordinaria, rientrano nella gestione finanziaria.

Di conseguenza, **nel modello CPB, rigo P05, non devono essere incluse le componenti finanziarie**.

Questa impostazione vale per i CPB futuri, a partire dal periodo 2025-2026. Per il CPB 2024-2025, già presentato, il dato non va modificato. L'Agenzia conferma che le componenti finanziarie restano comunque rilevanti ai fini della liquidazione ordinaria dell'IRAP, ma non concorrono alla determinazione del valore concordato. Le holding statiche (con codice ATECO 64.21.00) non sono interessate dal chiarimento, in quanto escluse dal CPB per assenza degli ISA.

3. Assegnazione beni ai soci o cessione agevolata entro il 30 settembre 2025

Il 30 settembre 2025 scade il termine per assegnare i beni ai soci usufruendo delle disposizioni agevolative di cui alla Legge n. 207/2024; in particolare, entro quella data, la Legge di Bilancio 2025 consente alle società di persone e capitali di effettuare **l'assegnazione o la cessione agevolata**:

- di beni immobili (non strumentali per destinazione);
- di beni mobili registrati non utilizzati in modo strumentale nell'attività aziendale.

Possono beneficiarne anche le società che si trasformano in società semplici entro la scadenza del 30 settembre.

L'assegnazione agevolata prevede l'applicazione di un'**imposta sostitutiva dell'8% (oppure del 10,5% per le società non operative)** da calcolare sul differenziale tra il valore normale del bene e il costo fiscalmente riconosciuto del bene stesso.

Sono previsti vantaggi anche sulle imposte indirette, con aliquote **ridotte per imposta di registro e nessuna applicazione dell'IVA** nella maggior parte delle assegnazioni.

Il regime agevolato riguarda principalmente gli immobili ma potrebbe rivelarsi conveniente anche per la cessione di **autovetture aziendali** (beni mobili registrati) non utilizzate come beni strumentali (ad esempio auto non usate per servizi di noleggio o scuole guida).

4. Polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025

Le imprese dovranno stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni a beni come terreni, fabbricati, impianti e macchinari, causati da eventi catastrofici come sismi, alluvioni, frane e inondazioni.

La legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, comma 101) ha introdotto questo obbligo, e il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025 ne ha stabilito i dettagli.

Sono obbligate tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese, incluse le ditte individuali e le società tra professionisti (STP). Sono invece escluse le imprese agricole (art. 2135 c.c.), in quanto già coperte da un fondo mutualistico nazionale dedicato (art. 1, comma 515, Legge n. 234/2021). L'obbligo non riguarda neanche gli studi professionali, in quanto non sono iscritti al Registro delle imprese.

Le scadenze per l'attivazione della polizza variano in base alla dimensione dell'impresa, definita secondo i parametri della raccomandazione CE 2003/361:

- **imprese di medie dimensioni:** entro il **1° ottobre 2025** (meno di 250 dipendenti e fatturato ≤ 50 milioni di euro o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro);
- **piccole e microimprese:** entro il **31 dicembre 2025**;
- **grandi imprese:** l'obbligo è già scattato il 31 marzo 2025.

Per ora, l'unica **sanzione** prevista per le aziende che non stipulano la polizza è l'esclusione dai contributi pubblici, aiuti o agevolazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMIT), secondo quanto stabilito dal decreto del 18 giugno 2025.

Per determinare il valore dei beni da assicurare, si deve considerare il costo di ricostruzione a nuovo per gli immobili e il costo di rimpiazzo per macchinari, impianti e attrezzature.

5. Soggetta ad IVA la cessione del marchio e dei relativi diritti IP

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 19 agosto 2025, n. 210

Con la Risposta n. 210/2025, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad approfondire il trattamento fiscale, ai fini IVA e registro, della cessione di un marchio.

Il quesito è stato posto da una società, operante nel settore dei profumi, che ha acquisito la piena proprietà di un marchio (e dei relativi diritti IP collegati, come disegni e modelli) da un'altra società. L'istante era già licenziataria del medesimo marchio e gestiva autonomamente tutte le fasi operative: ricerca e sviluppo, approvvigionamento, pianificazione della produzione (affidata a terzi), controllo qualità, logistica e marketing. La società venditrice non deteneva né personale né altri asset (formule, packaging, attrezzature) relativi allo sfruttamento del marchio.

Nella citata risposta l'Agenzia delle Entrate, richiamando la normativa unionale (Direttiva n. 2006/112/CE) e nazionale (art. 2555 c.c.), ha ribadito che la nozione di cessione d'azienda (o suo ramo) presuppone il trasferimento di un

"complesso di beni organizzato" idoneo a svolgere un'attività economica autonoma. Ha inoltre evidenziato come il Codice della proprietà industriale permetta esplicitamente il trasferimento del marchio separatamente dall'azienda, a condizione che non derivi inganno per il pubblico.

Poiché, nel caso di specie, risulta ceduto **solo il marchio e i diritti IP accessori** (necessari a garantire la continuità estetica e qualitativa dei prodotti), ma non un complesso organizzato, l'Agenzia conclude che l'operazione **non costituisce un trasferimento di ramo d'azienda, ma una prestazione di servizi** ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972 (cessione di marchio).

6. Reverse charge logistica: il modello per l'opzione IVA transitoria e il software "ReverseChargeLogistica"

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 luglio 2025, 309107

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 luglio 2025, n. 47/E

Con il provvedimento 28 luglio 2025, n. 309107, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello (e le relative istruzioni) per comunicare l'opzione IVA relativa alle prestazioni di servizi fornite a imprese attive nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica (art. 1, comma 60, della Legge n. 207/2024 - legge di Bilancio 2025).

Il modello approvato deve essere utilizzato dal committente per comunicare all'Agenzia l'opzione, esercitata congiuntamente al prestatore, di adesione al regime transitorio previsto dal comma 59 dello stesso art. 1 della legge di Bilancio 2025. Questa disposizione attua l'estensione del meccanismo di **inversione contabile (reverse charge) alle prestazioni di servizi** che impiegano prevalentemente manodopera e beni strumentali del committente, **rese nell'ambito di contratti di appalto, subappalto o altri rapporti negoziali, per imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica.**

In attesa della piena operatività della nuova disciplina, prestatore e committente possono **optare per una soluzione alternativa**: l'IVA sulle prestazioni viene versata dal committente in nome e per conto del prestatore, con il quale è solidalmente responsabile per l'imposta dovuta. In questo scenario, il prestatore emette la fattura e il committente si occupa del versamento dell'imposta senza possibilità di compensazione. L'**opzione** ha una **validità di tre anni**.

L'opzione può essere esercitata per ciascun rapporto tra subappaltante e subappaltatore, ma ogni scelta richiede una distinta comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Il modello richiede l'indicazione dei dati relativi al contratto specifico. Nel caso di più contratti tra le stesse parti, è possibile inviare una sola

comunicazione, compilando moduli aggiuntivi per ogni contratto stipulato.

L'invio della comunicazione deve avvenire tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, **a partire dal 30 luglio 2025**, direttamente dall'interessato o tramite un intermediario. Per la preparazione del file, l'Agenzia mette a disposizione gratuitamente il software "ReverseChargeLogistica" sul proprio sito web.

È possibile correggere i dati già trasmessi inviando una comunicazione correttiva che sostituisce integralmente la precedente. Tuttavia, questa procedura permette solo di rettificare le informazioni errate, non di modificare l'opzione già esercitata.

Sia il prestatore che il committente possono consultare i dati presenti nel modello all'interno dei rispettivi casseti fiscali, disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia. La consultazione è accessibile anche all'intermediario delegato al servizio "Cassetto fiscale delegato".

Il committente deve versare l'IVA tramite il **modello F24**, senza possibilità di compensazione, entro il termine stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. n. 241/1997. Il **versamento deve essere effettuato nel mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore**. Il codice tributo da utilizzare è **6045** denominato "IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207".

7. Sostegno all'acquisto di veicoli elettrici per privati e microimprese

Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, D.M. 8 agosto 2025

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) 8 agosto 2025 (in G.U. Serie Generale n. 208 dell'8 settembre 2025), che stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione di incentivi a fondo perduto per l'acquisto di veicoli elettrici, finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L'obiettivo è favorire il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri. Gli incentivi, erogati come sconto in fattura dal venditore, sono destinati a:

- **persone fisiche:** residenti in città con più di 50.000 abitanti e nelle relative aree di pendolarismo, che rottamano un veicolo termico euro 5 o inferiore e acquistano un veicolo elettrico M1 nuovo (con prezzo di listino fino a 35.000 euro, escluse le dotazioni opzionali). L'incentivo può arrivare a un massimo di 11.000 euro, a seconda del valore dell'ISEE del richiedente. La persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi;
- **microimprese:** con sede nelle stesse aree urbane, che rottamano un veicolo termico omologo e acquistano

fino a due veicoli elettrici nuovi di categoria N1 o N2. L'incentivo massimo è pari al 30% del prezzo (IVA esclusa), fino a 20.000 euro per ciascun veicolo. Il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.

Per usufruire del bonus, è obbligatorio rottamare il veicolo usato, che non potrà essere reimmatricolato. Inoltre, l'acquirente deve mantenere la proprietà del veicolo nuovo per almeno 24 mesi. L'incentivo deve essere convalidato sulla piattaforma SOGEI entro 30 giorni dalla sua generazione. I bonus non sono cumulabili con altri incentivi nazionali o europei.

8. NASpI e regime impatriati: l'Agenzia delle Entrate esclude l'agevolazione fiscale

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 1° settembre 2025, n. 228

Con Risposta n. 228 del 1° settembre 2025, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16, D.L. n. 147/2015), anche con riferimento alle somme percepite nel 2024 a titolo di NASpI.

L'Amministrazione ha precisato che, sebbene l'indennità di disoccupazione sia qualificata come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, essa non

deriva dallo svolgimento di un'attività lavorativa in Italia, ma dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per questo motivo le somme percepite a titolo di NASpI nel 2024 **non possono beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati**, che ha come obiettivo l'incentivazione del rientro di soggetti che producono effettivamente redditi da lavoro nel territorio nazionale, e devono quindi essere assoggettate a tassazione ordinaria per l'intero importo.

9. No ai benefici prima casa per il nuovo acquisto se c'è comproprietà con il coniuge

Cassazione, Sentenza 3 settembre 2025, n. 24477

La comproprietà di un'abitazione con il coniuge nello stesso comune, anche se in regime di comunione ordinaria, impedisce di usufruire dei benefici "prima casa" per un nuovo acquisto. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24477 del 3 settembre 2025.

Per poter beneficiare delle agevolazioni "prima casa", che prevedono l'imposta di registro ridotta al 2% (o l'IVA al 4%), **l'acquirente non deve essere titolare, neanche in comproprietà con il coniuge, di diritti reali** (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) **su un'altra casa situata nello stesso comune in cui si effettua il nuovo acquisto** (lett. b, nota II-bis all'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986).

Inoltre, **non deve essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di diritti su un'altra casa già acquistata con i benefici "prima casa"** (lett. c).

La sentenza della Cassazione chiarisce che la regola della lett. b si applica a qualsiasi tipo di **comproprietà** con il coniuge, sia essa **legale o ordinaria**. Questo perché l'obbligo di coabitazione e il godimento congiunto dell'immobile in costanza di matrimonio rendono la casa idonea a soddisfare le esigenze abitative della famiglia, indipendentemente dal regime di comunione. Per cui, se si possiede già una casa con il coniuge nello stesso comune, non si ha diritto ai benefici per un secondo acquisto in quel comune.

La regola appena esposta non si applica se l'immobile già posseduto è oggettivamente **inidoneo all'uso abitativo**, come nel caso di un'abitazione inagibile. Su questo punto, la giurisprudenza ha già fornito dei chiarimenti (cfr. Cassazione n. 24478/2025, n. 20981/2021, n. 100/2010).

È importante sottolineare che la preclusione vale solo per la comproprietà con il coniuge. Se la comproprietà avviene con altri soggetti (ad esempio, fratelli o genitori), i benefici "prima casa" per il nuovo acquisto non sono preclusi.

APPROFONDIMENTO

ADESIONE E REVOCA AL CPB 2025-2026: SCADENZE E MODALITÀ

Il concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento che permette a imprese e professionisti di concordare preventivamente i redditi e il valore della produzione netta da tassare per un biennio. Questa è una scelta facoltativa che si basa su dati previsionali, e può portare sia a benefici che a rischi. Il CPB garantisce una maggiore certezza fiscale, "bloccando" la pretesa del Fisco sui redditi concordati, indipendentemente dai risultati effettivi.

Le nuove regole, in vigore dal 1° gennaio 2025, si applicano al biennio 2025-2026. L'adesione, da comunicare entro il 30 settembre, è riservata ai soggetti che applicano gli ISA, mentre i **contribuenti in regime forfetario** sono definitivamente **esclusi a partire dal 2025**.

Il decreto "Correttivo" (D.Lgs. n. 81/2025) ha introdotto importanti novità per i **soggetti con alta affidabilità fiscale (ISA da 8 a 10)**.

Per questi contribuenti, la proposta di maggior reddito dell'Agenzia non può superare specifiche percentuali di incremento rispetto al reddito del 2024:

- +10% per un ISA pari a 10,
- +15% per un ISA tra 9 e meno di 10,
- e +25% per un ISA tra 8 e meno di 9.

Tali tetti non si applicano se il reddito proposto, pur superando le soglie, è comunque inferiore ai valori di riferimento settoriali. L'adesione garantisce l'accesso a tutti i benefici premiali previsti dal regime ISA, indipendentemente dal punteggio che si consegnerà nel biennio. Tra questi, i più rilevanti sono l'esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 70.000 euro annui per l'IVA e fino a 50.000 euro per imposte dirette e IRAP. Il beneficio relativo all'IVA decorre immediatamente, già dalla dichiarazione IVA 2026. È confermata la possibilità di tassare il "maggior reddito" concordato con un'imposta sostitutiva agevolata, con aliquote del 10%, 12% o 15% in base al punteggio ISA 2024. Tuttavia, se il reddito concordato supera gli 85.000 euro, la parte eccedente sarà tassata con l'aliquota IRPEF massima (43%) o IRES (24%). Per il primo anno (2025), l'incremento di reddito proposto sarà "scontato" del 50%. Infine, il nuovo ravvedimento speciale per le annualità 2019-2023 è accessibile solo ai soggetti ISA che aderiscono al CPB 2025-2026.

L'accesso al CPB è precluso a chi, al 31 dicembre 2024, ha debiti tributari o contributivi divenuti definitivi e superiori a 5.000 euro. Tuttavia, è possibile sanare la situazione estinguendo l'eccedenza prima di accettare la proposta. Non possono aderire i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d'imposta

precedenti (2021, 2022, 2023), o che hanno subito condanne definitive per specifici reati negli stessi periodi. Una nuova clausola introduce un "blocco reciproco" per i professionisti che partecipano a un'associazione professionale (o STP): un professionista è escluso dal CPB se la sua associazione non vi aderisce, e viceversa.

Il rischio più critico è la **decadenza**, che annulla il concordato retroattivamente per entrambi gli anni. La decadenza scatta se i dati comunicati per la proposta (relativi al 2024) erano inesatti e hanno generato un reddito concordato inferiore di oltre il 30% rispetto a quello corretto. Scatta anche in caso di omesso versamento delle somme dovute in base al reddito concordato: per evitare la decadenza, è obbligatorio pagare l'intero importo (senza possibilità di rateazione) entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione 36-bis.

La normativa prevede che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza intensificheranno i controlli verso i contribuenti che non aderiscono al CPB o che ne decadono, applicando anche soglie ridotte della metà per le sanzioni accessorie.

L'adesione al CPB 2025-2026 comporta una **proroga dei termini di decadenza per l'accertamento** dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.

Il ravvedimento speciale per le annualità 2019-2023 comporta una proroga dei termini di accertamento al 31 dicembre 2028.

L'adesione è una decisione complessa che richiede un'analisi attenta dei benefici e dei rischi. Le nuove soglie "anti-aumento" per i soggetti virtuosi rendono la proposta potenzialmente più equa. Tuttavia, l'adesione richiede una "fedeltà fiscale" assoluta, pena la decadenza retroattiva in caso di inesattezze nei dati o mancati pagamenti.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.